

ESTRATTO

RIVISTA TICINESE
DI DIRITTO

II- 2007

Michele Albertini

***Privati che adempiono compiti pubblici
cantionali
e obblighi di discrezione
Portata e limiti degli art. 29 LPDP e 35 LPD
alla luce di un caso concreto***

Direzione e responsabilità editoriale:
Prof. Dr. Marco Borghi - 1724 Le Mouret
e-mail: marco.borghi@unifr.ch

Redazione della parte fiscale:
Dr. Andrea Pedroli, Presidente della Camera di diritto tributario - 6901 Lugano
e-mail: andrea.pedroli@ti.ch

incaricati dal Consiglio di Stato

Edita da: Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino e
Helbing Lichtenhahn, Basel (www.helbing.ch)

Distribuzione: Ufficio della documentazione, 6501 Bellinzona (e-mail: rtid@ti.ch)
Schweizer Buchzentrum, Industriestrasse Ost, 4614 Hägendorf

Coordinamento e allestimento: Gibi Borghi - 1724 Le Mouret
e-mail: gibi.borghi@unifr.ch

Stampa: Tipografia Mazzoni Moduli SA - 6595 Riazzino
e-mail: mazzoni-moduli@ticino.com

Copertina: riproduzione da Cornelia Forster
ISSN 1661-0954 – ISBN 978-3-7190-2759-9

Privati che adempiono compiti pubblici cantonali e obblighi di discrezione

Portata e limiti degli art. 29 LPDP e 35 LPD alla luce di un caso concreto

*Michele Albertini**

Un assistente sociale dell'Ufficio cantonale delle famiglie e dei minorenni ha chiesto, alla Direzione di un istituto di accoglienza che fornisce servizi educativi a favore di minorenni bisognosi di assistenza, di poter consultare l'incarto personale di una ex ospite della struttura per una valutazione socio-familiare dell'interessata. Questa valutazione è destinata alla Commissione tutoria regionale, quale autorità mandante, per poter decidere le misure a favore del figlio della ex ospite. La Direzione dell'istituto si è chiesta se, nel rispetto dei diritti dell'interessata e anche a tutela dell'istituto medesimo, sia lecito trasmettere l'incarto all'operatore, senza il rischio di infrangere obblighi legali di confidenzialità.

Questo caso mi ha dato lo spunto per esprimermi, con un parere del 20 agosto 2007, sul tema dell'assoggettamento delle persone giuridiche di diritto privato che adempiono compiti di diritto pubblico cantonale, e i propri organi e dipendenti, agli obblighi di discrezione di natura penale enunciati, in modo particolare, nel diritto alla protezione dei dati personali. Con il presente contributo ripropongo le valutazioni principali di quel parere, introdotte da note sul campo di applicazione personale della legislazione sulla protezione dei dati (**I.**). Le considerazioni principali si concentrano sulla trasmissione di dati personali a terzi (**II.**) e, soprattutto, su portata e limiti degli obblighi di discrezione o di confidenzialità (**III.**). Una breve conclusione (**IV.**) sintetizza il contributo.

* Dott. iur., responsabile cantonale per la protezione dei dati e consulente giuridico del Gran Consiglio.

I.

La legge federale sulla protezione dei dati (LPD)¹ si applica al trattamento di dati personali concernenti persone fisiche e giuridiche da parte di persone private e organi federali (art. 2 cpv. 1 LPD). La legislazione cantonale – in particolare la legge sulla protezione dei dati personali (LPDP)² e il relativo regolamento di applicazione RLPDP³ – è invece determinante per l'elaborazione di dati personali concernenti persone fisiche e giuridiche da parte del Cantone, dei Comuni, delle altre corporazioni e degli istituti di diritto pubblico e dei loro organi, come pure delle persone fisiche e giuridiche di diritto privato cui siano demandati compiti pubblici (art. 2 cpv. 2 LPDP).

L'istituto di accoglienza in oggetto è un ente privato che adempie un compito pubblico definito e precisato nella legge per le famiglie (LFam)⁴ e nel relativo regolamento di applicazione (RLFam)⁵, e quindi in tale veste, anche come titolare di un contratto di prestazione, è riconosciuto e sussidiato dal Cantone, che peraltro ne assicura la vigilanza. Queste normative disciplinano, contestualmente, i provvedimenti di competenza cantonale previsti dall'art. 316 del codice civile (CC⁶) e dall'ordinanza federale sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione (OAMin)⁷. In simili condizioni, nella misura in cui elabora dati personali in adempimento delle normative che regolano un compito pubblico del diritto cantonale, l'istituto in questione è da ritenersi assoggettato ai principi e ai vincoli stabiliti dalla normativa cantonale sulla protezione dei dati e non da quella federale⁸.

¹ Legge del 19 giugno 1992 (RS 235.1).

² Legge del 9 marzo 1987 (RL 1.6.1.1).

³ Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 6 dicembre 2000 (RL 1.6.1.1.1).

⁴ Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (RL 6.4.2.1).

⁵ Regolamento della legge per le famiglie del 20 dicembre 2005 (RL 6.4.2.1.1).

⁶ Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (RS 210).

⁷ Ordinanza del 19 ottobre 1977 (RS 211.222.338).

⁸ Sui criteri in generale e con specifico riferimento ai servizi spitex privati: UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, parere n. 051124 del 24 novembre 2005 in GAAC 70.54 con-

II.

1. In concreto occorre anzitutto stabilire se e in che misura l'istituto sia obbligato o autorizzato a mettere a disposizione dell'Ufficio cantonale delle famiglie e dei minorenni (tramite il suo collaboratore) e quindi della Commissione tutoria regionale i dati concernenti la sua ex ospite. Pacifica la qualifica giuridica della messa a disposizione di terzi di un incarto personale come elaborazione (o trattamento) di dati personali ai sensi dell'art. 4 cpv. 3 LPDP, e più precisamente come trasmissione (o comunicazione) di dati, la fattispecie va esaminata alla luce dell'art. 10 LPDP. Tale disposto stabilisce che, rispettate le prescrizioni in materia di segreto d'ufficio, dati personali possono essere trasmessi a altri organi pubblici quando (a) l'organo responsabile vi è obbligato o autorizzato dalla legge, oppure (b) l'organo che riceve i dati personali prova che essi sono necessari per l'adempimento dei suoi compiti, oppure (c) la trasmissione nel singolo caso è fatta nell'interesse della persona interessata e la stessa vi abbia esplicitamente acconsentito o le circostanze lascino presumere il suo consenso. Ad ogni modo, conformemente all'art. 14 LPDP, la trasmissione di dati personali può essere limitata o sottoposta a condizioni qualora vi ostino importanti interessi pubblici o i dati si rivelino meritevoli di particolare protezione per la persona interessata (cpv. 1), ritenuto che dati personali oggetto di norme particolari di segretezza possono essere trasmessi solo se il destinatario è a sua volta assoggettato a un corrispondente obbligo del segreto oppure se egli si assume un tale obbligo, mentre sono riservate le norme legali che prevedono il consenso della persona interessata (cpv. 2).

2. Nel caso specifico non esiste una norma del diritto cantonale o federale che autorizzi o obblighi l'istituto a trasmettere informazioni a terzi, come invece è il caso, ad esempio, per le autorità alle quali è affidata la vigilanza sugli affiliati e le altre autorità responsabili della protezione dei minorenni in virtù dell'art. 24 OAMin. Né, all'inverso, l'Ufficio cantonale delle famiglie e dei minorenni, né le Commissioni tutorie regionali,

sid. 3 e 4; cfr. anche MICHELE ALBERTINI, Trasmissione di diagnosi mediche e protezione dei dati – Principi generali con particolare riferimento all'assistenza e cura a domicilio nel Cantone Ticino, in: RDAT II-2003 pag. 443 segg.

possono prevalersi di una norma relativa che dia loro la facoltà di ottenerle, rispettivamente di esigerle. A questo riguardo, l'art. 17 LFam, che instaura un obbligo di segnalazione, si riferisce ai (soli) casi che potrebbero rendere necessario un intervento dell'autorità amministrativa, mentre l'art. 5 della legge sulle tutele e curatele (LTec)⁹, che regola l'assistenza amministrativa, non vincola gli enti e istituti privati, poiché non figurano nel relativo, esaustivo, elenco: l'obbligo di comunicare alla Commissione tutoria o all'autorità di vigilanza i casi che richiedono un loro intervento ed a trasmettere le informazioni rilevanti per l'adozione di eventuali misure di protezione spetta infatti (unicamente) alle autorità giudiziarie e amministrative, agli organi di polizia, come pure ai funzionari e ai pubblici dipendenti. I requisiti dell'art. 10 lett. a LPDP non sono quindi adempiuti, indipendentemente dal quesito a sapere se l'assenza degli enti e istituti privati dall'enumerazione dell'art. 5 LTec si giustifichi realmente o non configuri, piuttosto, una lacuna.

3. Fatto salvo il consenso della persona interessata nei termini dell'art. 10 lett. c LPDP, può entrare in linea di considerazione l'assistenza amministrativa puntuale enunciata all'art. 10 lett. b LPDP.

Questo disposto dà facoltà – in ogni caso non impone – all'organo responsabile di trasmettere i dati chiesti, nella misura in cui il richiedente dimostri, nel caso concreto, che essi sono necessari per l'adempimento dei suoi compiti legali. In applicazione del principio della proporzionalità, i dati trasmissibili devono essere idonei, quindi utili e pertinenti per raggiungere lo scopo d'interesse pubblico perseguito, devono essere oggettivamente necessari e dev'esservi un rapporto ragionevole tra i dati e lo scopo perseguito, nel senso che tra i dati disponibili per conseguire lo scopo vanno scelti quelli che ledono in misura minore gli interessi privati. Al pari, occorre optare per una modalità di trasmissione che rispetti nella maggior misura possibile l'interesse privato alla tutela dei dati. L'organo responsabile deve quindi verificare di volta in volta fino a che punto una determinata trasmissione risulti necessaria, senza la quale l'organo destinatario non sarebbe in grado di adempiere in modo compiuto le sue attri-

⁹ Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999 (RL 4.1.2.2).

buzioni legali. In questo senso – come traspare dal messaggio governativo sulla LPDP¹⁰ (commento all'art. 10 del disegno) – l'organo responsabile non deve soltanto accontentarsi delle motivazioni del richiedente ma può esigere le relative prove tenendo conto della propria responsabilità. In questi casi, l'organo fornitore deve verificare – d'ufficio – anche la compatibilità degli scopi dell'elaborazione del destinatario con la propria (v. art. 8 cpv. 1 RLPDP). In definitiva, l'autorità o l'ente cui sono richiesti i dati deve dare prova di sufficiente diligenza.

Applicata al caso specifico, e nei limiti evidenziati, questa disposizione *può* quindi – ad esclusivo giudizio del soggetto detentore dei dati, quale esito di una ponderazione degli interessi in gioco – legittimare la consultazione dell'incarto da parte dell'organo destinatario per l'adempimento di un compito legale, nello specifico l'esecuzione di una prestazione sociale individuale su mandato di una Commissione tutoria regionale in base ai combinati art. 16 LFam e 3 e 55 RLFam. Ad ogni buon conto, l'elaborazione prevista (compimento di una valutazione socio-familiare richiesta dall'autorità tutoria) non sembra snaturare – quantomeno in modo determinante e quindi lesivo dell'art. 6 cpv. 3 LPDP – lo scopo legale per il quale i dati sono (stati) raccolti e usualmente trattati dall'istituto.

III.

1. I principi illustrati vanno inoltre considerati alla luce di obblighi (particolari) di confidenzialità o discrezione, i quali possono fondarsi su normative diverse ed anche confondersi, quanto alla loro applicazione.

«L'esercizio di talune professioni può svolgersi normalmente e correttamente solo ispirando nel pubblico, mediante una seria garanzia di discrezione, l'indispensabile fiducia nel professionista (DTF 84 IV 108). Tale condizione è garantita sia dalla punibilità delle violazioni del segreto professionale (p. es. art. 321 CP¹¹, art. 35 LPD), sia dal diritto di rifiutare di comunicare informazioni soggette al segreto professionale, anche se a

¹⁰ Messaggio n. 2975 del 2 ottobre 1985 del Consiglio di Stato concernente il progetto di legge sulla protezione dei dati personali.

¹¹ Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (RS 311.0).

richiederle sono le autorità. Questo diritto è quindi stato istituito a tutela di un particolare rapporto di fiducia, di cui occorre tener conto non soltanto nei procedimenti giudiziari, ma ogniqualvolta un privato sia tenuto a fornire informazioni alle autorità». Questa recente affermazione del Consiglio federale – contenuta nel messaggio del 15 giugno 2007 concernente la modifica della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna¹² – riassume, in modo certo esemplificativo e generico, ma comunque pregnante, l'importanza e la portata degli obblighi di confidenzialità propri di talune attività.

2. Nel caso specifico delle persone giuridiche di diritto privato che gestiscono istituti per minorenni, e dei loro organi e dipendenti – in quanto non vincolati all'art. 22 OAMin, che obbliga tutte le persone attive nella vigilanza sugli affiliati a serbare il segreto nei confronti di terzi – potrebbe essere di rilievo l'art. 29 LPDP, intitolato «segreto d'ufficio», a norma del quale, tra gli altri, «l'organo [ai sensi dell'art. 2 LPDP] che elabora i dati è sottoposto all'obbligo di mantenere il segreto, riservati i casi in cui la trasmissione dei dati è prevista dalla presente legge» (cpv. 1), ritenuto che «la trasgressione a questo obbligo è punita conformemente all'art. 320 del Codice penale» (cpv. 2).

A norma dell'art. 320 n. 1 CP è punito per violazione del segreto d'ufficio chiunque rivela un segreto che gli è confidato nella sua qualità di membro di un'autorità o di funzionario o di cui ha notizia per la sua carica o funzione. Trattandosi di un delitto di funzione propriamente detto, il reato può essere commesso unicamente da un membro di un'autorità, ossia da una persona fisica che esercita uno dei poteri dello Stato, o da un funzionario ai sensi dell'art. 110 n. 3 CP¹³. La protezione dell'art. 320 CP decade, invece, se l'operatore non è in un rapporto lavorativo o di funzione con l'ente pubblico, bensì è attivo su base privata (come nel caso del tutore privato a differenza del tutore ufficiale¹⁴). In simili condizioni,

¹² FF 2007 4660.

¹³ DTF 123 IV 75 consid. 1b; NIKLAUS OBERHOLZER, in: Strafgesetzbuch II, art. 111-401 CP, Basler Kommentar, Basilea/Ginevra/Monaco 2003, n. 5 ad art. 320 CP; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, n. 6 e 7 ad art. 320 CP.

¹⁴ DTF 121 IV 216 consid. 3; OBERHOLZER, op. cit., n. 6 ad art. 320 CP.

e in virtù del rimando all'art. 320 CP contenuto nel suo capoverso 2, l'art. 29 LPDP può essere rivolto ai soli membri e dipendenti dell'autorità pubblica, o quantomeno alle persone che, a titolo provvisorio, agiscono in qualità di funzionario. Non è invece di rilievo per le persone private che, come nella fattispecie, elaborano dati personali quali dipendenti di un ente privato, ancorché assoggettato alla LPDP, nella misura in cui non adempiono i requisiti personali dell'art. 320 CP (e dell'art. 110 n. 3 CP). Sostenere il contrario significherebbe violare il diritto federale.

3. Esclusa è anche l'applicabilità dell'art. 321 CP, che tutela il segreto professionale: gli organi e i dipendenti di istituti privati per minorenni non figurano infatti nell'elenco dei professionisti e dei loro ausiliari menzionati in modo esaustivo nel disposto¹⁵.

4. a) Per le persone che non rientrano nel (ristretto) campo di applicazione dell'art. 321 CP, come pure per i casi in cui le violazioni di obblighi di confidenzialità non sono sanzionabili con l'art. 320 CP, può entrare in considerazione l'art. 35 LPD, intitolato «violazione dell'obbligo di discrezione» («Verletzung der beruflichen Schweigepflicht» nella versione in lingua tedesca, «violation du devoir de discrétion» in quella francese), voluto dal legislatore in particolare per estendere, almeno in parte, la protezione, siccome quella offerta dall'art. 321 CP è divenuta insufficiente a fronte di attività professionali che si specializzano sempre più, con metodi di trattamento dell'informazione sempre più sofisticati¹⁶.

b) In conformità all'art. 35 LPD è punito, a querela di parte, con l'arresto o con la multa, chiunque intenzionalmente rivela in modo illecito dati personali segreti e degni di particolare protezione o profili della personalità, dei quali è venuto a conoscenza nell'esercizio di una professione che richiede la conoscenza di tali dati, rispettivamente nell'ambito dell'attività svolta per conto della persona astretta all'obbligo del segreto o in occasione della sua formazione presso tale persona (cpv. 1 e 2). Il reato costituisce, come per gli art. 320 e 321 CP, un delitto di funzione

¹⁵ DTF 83 IV 194; 95 I 439 consid. 2c.

¹⁶ Messaggio n. 88.032 del 23 marzo 1988 concernente la legge federale sulla protezione dei dati, FF 1988 II 425.

propriamente detto¹⁷. Tuttavia, a differenza dei due disposti appena citati, la violazione dell'obbligo di discrezione dell'art. 35 LPD si configura come mera contravvenzione ai sensi dei combinati art. 103 e 333 CP; inoltre, come per l'art. 321 CP, è perseguibile solo a querela di parte¹⁸. Infine, unicamente la violazione intenzionale è punibile. Ad ogni buon conto, se un fatto adempie ugualmente le condizioni dell'art. 320 rispettivamente 321 CP, l'obbligo di discrezione dell'art. 35 LPD viene assorbito da queste disposizioni, sussistendo un caso di concorso ideale improprio; in simili circostanze l'art. 35 LPD è privo di portata propria¹⁹.

Come autori entrano in considerazione persone per le quali è indispensabile, ai fini dell'esercizio dell'attività professionale, la conoscenza di dati personali *segreti* (ossia – come per gli art. 320 e 321 CP – dati relativamente sconosciuti, vale a dire né noti né accessibili a tutti e che la persona interessata intende, a giusto titolo, mantenere segreti²⁰) e, in più, *di natura sensibile* (cioè dati degni di particolare protezione ai sensi della normativa sulla protezione dei dati²¹) o configuranti *profili della personalità*. Questo può essere il caso, per quanto qui d'interesse, per gli operatori sociali in genere, gli educatori, gli assistenti sociali, i tutori e curatori, come pure per il personale impiegato presso istituti sociali quali case per l'infanzia, foyers, laboratori protetti ecc.²². Se il detentore dei dati astretto all'obbligo del segreto è una persona giuridica, l'art. 35 cpv. 2 LPD consente di estendere il vincolo alle persone fisiche che, in qualità

¹⁷ Messaggio n. 88.032 cit. FF 1988 II 425; FRANZ RIKLIN, in: Datenschutzgesetz, Basler Kommentar, 2^a ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2006, n. 5 ad art. 35 LPD, nell'edizione precedente GUNTHER ARZT, in: Kommentar zum schweizerischen Datenschutzgesetz, 1^a ed., Basilea/Francoforte 1995, n. 63 ad art. 35 LPD; TOMAS POLEDNA/BRIGITTE BERGER, Öffentliches Gesundheitsrecht, Berna 2002, n. 268.

¹⁸ DTF 122 IV 139 consid. 3c; RIKLIN, op. cit., n. 55 ad art. 35 LPD; POLEDNA/BERGER, op. cit., n. 270.

¹⁹ RIKLIN, op. cit., n. 55 ad art. 35 LPD; ARZT, op. cit., n. 63 ad art. 35 LPD; POLEDNA/BERGER, op. cit., n. 275.

²⁰ Messaggio LPD cit., FF 1988 II 425.

²¹ RIKLIN, op. cit., n. 10 ad art. 35 LPD.

²² MARIO BRANDA, Il segreto professionale degli operatori sanitari e sociali nel Canton Ticino, in RDAT II-1998 pag. 403/404; v. anche messaggio LPD cit., FF 1988 II 425.

di dipendenti, elaborano materialmente i dati²³. In questo senso, di per sé, anche il direttore e i collaboratori di strutture (private) che si occupano dell'assistenza diretta di minorenni o di altre persone bisognose di assistenza sono astretti all'obbligo di discrezione dell'art. 35 LPD, se le condizioni evidenziate in precedenza sono riunite.

c) La portata concreta del disposto va tuttavia relativizzata, non tanto dal profilo della (in)adeguatezza e (in)efficacia della norma, sottolineata anche della dottrina²⁴, e neppure della sua insignificante applicazione pratica – non essendo note, finora almeno, condanne (significative) sulla base di tale disposizione²⁵ – quanto piuttosto del suo *campo di applicazione*. In effetti, ancorché i materiali e la dottrina citata non siano (del tutto) espliciti in merito, occorre, a parer mio almeno, che le persone menzionate siano assoggettate alla LPD federale. Considerato che le disposizioni penali della legge federale sulla protezione dei dati non si applicano agli organi cantonali ai sensi dell'art. 37 cpv. 1 LPD²⁶, tale rilievo deve valere, nel contesto, anche per le persone private (compresi i loro organi e ausiliari) che adempiono un compito di diritto pubblico cantonale e che – per tale ragione e unicamente in tale misura – sono assoggettate alla legge cantonale sulla protezione dei dati. Alla base di questa considerazione vi è il rilievo secondo cui, in virtù della ripartizione costituzionale delle competenze tra Confederazione e Cantoni, un soggetto dev'essere sottoposto, per una determinata attività, o alla legge generale del diritto federale o a quella del diritto cantonale, non ad entrambe contemporaneamente²⁷. Ad ogni modo, sarà compito esclusivo della magistratura, se investita al riguardo, chiarire la portata dell'art. 35 LPD.

²³ POLEDNA/BERGER, op. cit., n. 268.

²⁴ ARZT, op. cit., n. 5 segg. ad art. 35 LPD.

²⁵ Si veda l'esito dell'indagine promossa da RIKLIN, op. cit., n. 6 ad Vorbemerkungen zum 7. Abschnitt, note preliminari alla sezione 7 della LPD.

²⁶ Si veda anche la sentenza del 29 dicembre 1995 del Tribunale superiore del Canton Zurigo, citata in DTF 122 IV 139 consid. 3a.

²⁷ Nello stesso senso anche BEAT RUDIN, in: Datenschutzgesetz, Basler Kommentar, 2^a ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2006, n. 11 e 12 ad art. 37 LPD.

d) Comunque sia, per le persone assoggettate, la *rivelazione* di dati confidenziali (per rivelazione ai sensi del disposto si intende il fatto di rendere accessibili i dati a terzi, quindi ogni tipo di comunicazione ai sensi della definizione legale dell'art. 3 lett. f LPD, come ad esempio l'autorizzazione alla consultazione, la trasmissione, la pubblicazione o la diffusione) non è punibile se non avviene *in modo illecito*. Con questa formulazione – che dal profilo letterale non corrisponde pienamente alla versione in lingua tedesca dell'art. 35 LPD («unbefugt bekanntgibt») ma comunque coincide con quella in lingua francese («d'une manière illicite») – il legislatore ha inteso evidenziare la (particolare) rilevanza pratica di *motivi giustificativi*²⁸. In generale, come nel caso dell'art. 35 LPD, essi sono riconosciuti se una base legale (federale o cantonale) obbliga o quantomeno autorizza la divulgazione, se quest'ultima è suffragata dal consenso dell'utente, oppure – in assenza della possibilità di ottenere lo svincolo dell'autorità superiore (come nel caso degli operatori non astretti al segreto d'ufficio) o dell'autorità di vigilanza (come nel caso dei professionisti enumerati all'art. 321 CP) – se essa è giustificata per la salvaguardia di un interesse pubblico o privato preponderante (cfr. art. 13 LPD²⁹).

Per quest'ultimo motivo giustificativo la valutazione se un comportamento sia penalmente corretto o no dipende da una ponderazione degli interessi in gioco: ciò non solo è delicato alla luce dell'imperativo della determinatezza del diritto penale di cui all'art. 1 CP, come evidenziato anche dalla dottrina³⁰, ma rende anche difficile, se non impossibile, stabilire preventivamente e in modo astratto quali situazioni potrebbero motivare la rivelazione di dati segreti, per interessi ritenuti preminenti rispetto alla discrezione, e comportare quindi una liberazione dall'obbligo del segreto con conseguente assenza di punibilità. Prendendo spunto dalla fattispecie, e nella denegata ipotesi in cui l'art. 35 LPD fosse applicabile, il titolare dell'obbligo di discrezione che procedesse alla conse-

²⁸ RIKLIN, op. cit., n. 28 ad art. 35 LPD).

²⁹ Si vedano anche BRANDA, op. cit., pag. 410; ARZT, op. cit., n. 37 ad art. 35 LPD; RIKLIN, op. cit., n. 38 ad art. 35 LPD.

³⁰ ARZT, op. cit., n. 37 ad art. 35 LPD; RIKLIN, op. cit., n. 29 e 38 ad art. 35 LPD.

gna dell'incarto senza il consenso della ex ospite non sarebbe comunque punibile per violazione dell'art. 35 LPD se fosse accertato che l'interesse di disporre di tale documentazione (in quanto idonea e necessaria) per l'allestimento di un profilo socio-familiare, indispensabile ai fini dell'adozione di misure di protezione a favore del figlio, prevale su quello alla confidenzialità della madre. In ultima analisi, queste condizioni si confondono, per certi versi, con i requisiti descritti di liceità della trasmissione di dati personali ai sensi dell'art. 10 lett. b LPDP, i quali, va ancora evidenziato, impongono in ogni caso all'organo detentore di dati di farsi parte diligente nella ponderazione degli interessi in gioco e di decidere sulla trasmissione dei dati conformemente al principio della proporzionalità.

IV.

In conclusione, nella misura in cui si rivelasse effettivamente idonea e necessaria per l'allestimento di un profilo socio-familiare, a sua volta indispensabile ai fini dell'adozione di misure di protezione a favore del minorenne, la documentazione contenuta nell'incarto della madre potrebbe, a giudizio dell'istituto (nella sua qualità di organo detentore dei dati), essere trasmessa all'autorità incaricata dell'indagine, in conformità e alle condizioni dell'art. 10 LPDP. Nella misura del possibile e dell'esigibile – e compatibilmente anche con le esigenze d'indagine – l'interessata andrebbe preliminarmente sentita. Qualora l'interessata non fornisse un consenso alla trasmissione, l'istituto, prima di eventualmente procedere alla messa a disposizione della documentazione, dovrebbe, facendosi parte diligente, acquisire gli elementi necessari per la propria valutazione e ponderare gli interessi in gioco, adottando una soluzione che, in applicazione del principio della proporzionalità, leda nella misura minore possibile gli interessi privati della ex ospite. All'eventuale rivelazione dei dati nei termini descritti non sembrano opporsi obblighi di discrezione particolari, la cui violazione potrebbe essere di rilevanza penale.

